

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DEI MERCATI E DELLE FIERE**

INDICE

TITOLO I

NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto.

TITOLO II

DEI MERCATI

Articolo 2 - Tipologia dei mercati, giorni ed orari, localizzazione ed articolazione.

Articolo 3 - Modalità di accesso degli operatori, sistemazione delle attrezzature di vendita, dimostrazione del titolo ed informazioni.

Articolo 4 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare.

Articolo 5 - Obblighi e divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita.

Articolo 6 - Norme igienico sanitarie da osservarsi per la vendita dei prodotti alimentari, nel rispetto delle disposizioni impartite dal Ministero della Sanità

Articolo 7 - Modalità di assegnazione posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati "spunta".

Articolo 8 - Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori.

Articolo 9 - Modalità di assegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento dei mercati.

Articolo 10 - Trasferimento temporaneo dei mercati e conseguente modalità di assegnazione dei posteggi.

Articolo 11 - Indennizzo, rimborsi e responsabilità, risarcimento danni ed esecuzioni d'ufficio.

Articolo 12 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico - canone di occupazione e di concessione.

Articolo 13 - Modalità di utilizzo dei punti di erogazione dell'energia elettrica e dell'acqua.

Articolo 14 - Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato e scambi di posteggio.

Articolo 15 - Settori merceologici e tipologia merceologica.

Articolo 16 - Posteggi riservati ai produttori agricoli.

Articolo 17 - Posteggi riservati ai battitori.

Articolo 18 -Norme di rinvio

TITOLO III

DELLE FIERE

Articolo 19 - Fiere cittadine ed aree di svolgimento

Articolo 20 - Operatori ammessi alle fiere e generi trattati

Articolo 21 - Domande di concessione di posteggio e modalità di assegnazione

Articolo 22 - Commissione Mercato

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 23 - Sanzioni e norme di rinvio

Articolo 24 - Entrata in vigore. Abrogazioni

ALLEGATI:

A) Schede dei mercati settimanali e fiere

Planimetrie dei mercati settimanali

- Tav. 1B mercato del lunedì
- Tav. 2 mercato P.zza Marinai d'Italia
- Tav. 3 mercato di Terrazzano
- Tav. 4 mercato di Passirana - via Buoizzi/via Casati
- Tav. 5 mercato di Biringhello via Gramsci/via Labriola
- Tav. 6 mercato di Lucernate - via Verbania
- Tav. 7 mercato di Mazzo - via Sartirana - via Gandhi
- Tav. unica - Fiera di San Vittore

TITOLO I

NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto.

1. Il presente Regolamento costituisce estensione del “*Regolamento per la disciplina del commercio e della somministrazione su aree pubbliche*” e disciplina in dettaglio le modalità di svolgimento, di organizzazione e di gestione dei mercati e delle fiere, su aree pubbliche comunali, in conformità allo stesso ed alla Legge nazionale e Regionale in materia nonché dai criteri programmatori fissati dalla Regione e dal Comune.

TITOLO II

DEI MERCATI

Articolo 2 - Tipologia dei mercati, giorni ed orari, localizzazione ed articolazione.

1. I mercati settimanali istituiti nel Comune di Rho sono tutti di tipo “*ordinario*” essendo consentito trattare tutti i *prodotti alimentari*, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria e *prodotti non alimentari* ad eccezione di armi, esplosivi, oggetti preziosi e bevande alcoliche.
2. Gli stessi si svolgono secondo i seguenti criteri ed indirizzi generali:
 - l’orario di apertura dell’area mercatale alle attività di vendita non può essere inferiore alle 6,30 per quelli che si svolgono al mattino e superiore alle ore 15,00 per quelli che si svolgono al pomeriggio;
 - qualora il mercato cada in un giorno festivo, lo stesso sarà comunque effettuato fatta eccezione per le festività di : Natale, Capodanno, Anniversario della Liberazione, Festa della Repubblica, Festa del Lavoro.
 - il posteggio deve comunque essere occupato dai concessionari non oltre l’orario previsto nella scheda del mercato allegata al presente regolamento; sono fatti salvi i casi di forza maggiore tempestivamente comunicati alla Polizia Locale entro l’inizio delle operazioni di spunta. Successivamente il posteggio è dato in assegnazione temporanea ad altro operatore a seguito delle operazioni di spunta;
3. I medesimi dispongono di una propria organizzazione dei posteggi e un proprio organico e risultano dettagliatamente descritti nelle planimetrie e relative schede mercato, nelle quali sono riportati:
 - a. l’ubicazione e la giornata di svolgimento;

- b. gli orari di articolazione dell'attività mercatale, così articolati : l'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area di Mercato; l'orario entro il quale deve essere occupato il posteggio; l'orario entro il quale deve essere liberato il posteggio; l'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio salvo che non ricorrano giustificati motivi, che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie, vale a dire qualora il maltempo provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori del mercato; l'orario entro il quale gli "spuntisti", che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti, devono presentarsi alle operazioni di assegnazione (spunta).
 - c. il totale dei posteggi riservati ad operatori su aree pubbliche, distinti in alimentari e non alimentari, quelli riservati ai produttori agricoli ed ai "battitori";
 - d. l'elencazione della superficie dei posteggi, il loro numero progressivo, la collocazione ed articolazione;
 - e. gli spazi di accesso, percorso e fruizione del pubblico.
4. Il presente Regolamento disciplina altresì le edizioni dei *"mercati straordinari"* che si svolgono occasionalmente con gli stessi operatori in giorni diversi da quelli del normale Mercato. Tali mercati sono disciplinati con Deliberazione di Giunta Comunale, con la quale si definiscono:
- *le eventuali modalità ed i termini per la partecipazione;*
 - *la possibilità di spostamento dei posteggi in relazione all'eventuale ridimensionamento dell'area al fine di ottenere quanto più possibile continuità dei banchi e degli autonegozi, nonché la migliore organicità dei percorsi del mercato.*
5. Entro il 30 novembre di ogni anno, sentita la Commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche, il Comune fissa e rende noto il calendario dei mercati straordinari dell'anno successivo. I mercati straordinari possono essere legati a festività o essere connessi a manifestazioni o iniziative di valorizzazione del mercato stesso.

Articolo 3 - Modalità di accesso degli operatori, sistemazione delle attrezzature di vendita, dimostrazione del titolo ed informazioni.

1. Le attività mercatali sono esercitate dai singoli operatori, oltre che nel rispetto dei requisiti e condizioni generali di cui al *"Regolamento per la disciplina del commercio e della somministrazione su aree pubbliche"* con le modalità di seguito riportate .
2. L'operatore commerciale su aree pubbliche deve essere in grado di dare dimostrazione, in ogni momento, del proprio titolo ad esercitare l'attività. A tal fine è fatto obbligo di tenere sul posto l'autorizzazione amministrativa, la concessione in originale e tutti i documenti

previsti dalla legge (carta d'esercizio con fotografia dei titolari, dei dipendenti, dei soci e dei coadiuvanti aggiornata e attestazione annuale ed esporre sempre in modo visibile un cartellino identificativo della titolarità (T=titolare, S=spuntista) in formato UNI A4 e carattere di dimensione 500;

3. Per la cessione del posteggio valgono le disposizioni regionali. La concessione per l'occupazione del posteggio è personale e non cedibile. Non è quindi ammesso che il concessionario del posteggio ceda a terzi, in tutto o in parte, il posteggio che gli è stato assegnato, senza il preventivo assenso del Comune.
4. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito durante l'orario di vendita e deve essere dotato di idoneo estintore che l'operatore deve essere in grado di utilizzare al bisogno;
5. Nell'atto di autorizzazione/concessione sarà indicato l'identificativo del posto descrivendone la dimensione della superficie del suolo da occupare.
6. Non possono essere utilizzati veicoli attrezzati di superficie superiore a quella del posteggio e gli operatori sono obbligati a non occupare in alcun modo il passaggio pari a metri 0,50 fra un posteggio e l'altro.
7. E' vietato l'abbinamento dei banchi di vendita (cioè il congiungimento di due o più banchi attigui in modo da utilizzare per l'esposizione dei prodotti anche i corridoi con la conseguente formazione di un unico banco di dimensione frontale maggiorata). Sono fatti salvi i posteggi abbinati esistenti alla data di approvazione della delibera di riorganizzazione dei mercati, sino alla cessione degli stessi o alla scadenza della concessione;
8. Non può essere utilizzato il sistema del cosiddetto "banco a giro" e la vendita su più fronti del banco è consentita solo nel caso di banchi collocati ad angolo rispetto alla viabilità del mercato ovvero con distanza tra un banco e l'altro superiore a metri 1,00.
9. Per i posteggi collocati in prossimità delle intersezioni nelle quali è previsto il percorso di sicurezza di mt. 3,50 con andamento curvo, è possibile prevedere la collocazione di posteggi con le sole attrezzature e merci ad esclusione dei veicoli- nella porzione libera che segua il suddetto andamento - esclusivamente "in ampliamento" rispetto a quelli confinanti, al fine di evitare l'impropria occupazione degli spazi liberi in argomento.
10. Il banco di vendita e le merci esposte non alimentari devono essere allineati ad una altezza da terra di almeno 50 cm. e non devono sporgere oltre i limiti del posteggio. Per le calzature, le terraglie, le piante, i fiori e gli articoli di agricoltura è consentita l'esposizione a terra, sempre rispettando la delimitazione perimetrale del parcheggio; per i prodotti alimentari rimangono ferme le disposizioni di cui alla Ordinanza Ministeriale del 03/04/2002;

11. La merce in vendita non deve in nessun caso fuoriuscire e/o essere collocata all'esterno del perimetro costituito dalla dimensione del posteggio e non deve essere esposta in modo da coprire la visuale delle altre attività confinanti. E' vietata anche la semplice temporanea esposizione della merce fuori dall'area di posteggio assegnata nonché appendere le merci stesse oltre la linea del banco;
12. È ammesso l'aggetto di tende sul fronte vendita per una estensione massima di metri 0,50 e sui due fronti laterali per metri 0,25 al di fuori del perimetro del banco, purché detto sporto abbia altezza dal suolo non inferiore a metri 2,50 e serva esclusivamente a riparo della clientela; lo stesso non può essere utilizzato per appendervi merce o quant'altro, non deve costituire pericolo e non deve precludere la visuale degli altri banchi.
13. Per attrezzature di vendita devono intendersi il banco, il veicolo attrezzato o meno, lo stand, i cesti, i vasi e simili contenitori, tende di copertura, ripiani e quant'altro appropriato alla esposizione, vendita, somministrazione, il tutto da contenere nella dimensione del posteggio assegnato.

Gli operatori devono, in ogni caso, assicurare il passaggio e lo stazionamento dei mezzi di soccorso, emergenza e pronto intervento anche mediante pronta chiusura delle tende aggettanti e/o rimozione delle stesse.
14. Non si possono accendere fuochi o utilizzare apparecchi riscaldatori non autorizzati.
15. È vietato danneggiare la sede stradale, gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo.
16. Non è consentito porre in vendita prodotti diversi da quelli individuati nel singolo posteggio come specificato nella scheda descrittiva del mercato né utilizzare strumenti di misura inadeguati, in particolare le bilance devono essere tenute bene alla vista del pubblico;
17. Gli operatori muniti di automezzi con stabilizzatori devono interporre tra gli stabilizzatori e la pavimentazione delle tavole di legno dello spessore minimo di cm.2 e con superficie minima di ingombro cm 20x20.
18. I rifiuti devono essere raccolti e conferiti presso gli idonei contenitori per essere ritirati dagli addetti al servizio ed il posteggio deve essere lasciato libero da qualsiasi rifiuto. Ogni operatore ha l'obbligo di provvedere autonomamente alla raccolta del materiale di scarto derivato dalla vendita, nell'osservanza dei dettati normativi relativi alla raccolta differenziata.

Articolo 4 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare.

1. All'interno dell'area mercatale, dall'inizio alla fine delle complessive operazioni previste, vige il divieto di circolazione veicolare fatta eccezione per i mezzi degli operatori del mercato e quelli per la pulizia dell'area appartenenti al competente servizio comunale,

nonchè - *nel solo caso del mercato storico del Lunedì* - per cittadini in possesso di apposita e puntuale autorizzazione.

Durante le ore destinate alle *operazioni di vendita*, è invece proibita la circolazione di ogni mezzo o veicolo, anche per il trasporto merci, anche se condotto a mano. Non sono da considerarsi veicoli i presidi sanitari per i portatori di handicap, anche se a motore. E', inoltre, vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi.

2. I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori del settore hanno l'obbligo di essere muniti di idoneo estintore antincendio e devono sostare sulle aree di mercato all'interno delle dimensioni del posteggio loro assegnato. Sono fatti salvi i posteggi di lunghezza inferiore ai mt. 5,50 ovvero collocati in zone strategiche per la sicurezza, per i quali è possibile - previa apposita istanza - ottenere autorizzazione alla collocazione all'esterno dell'area mercatale ovvero nei parcheggio interni alla stessa;
3. L'allestimento delle attrezzature e lo scarico e carico delle merci destinate ai punti di vendita inizia 30 minuti prima dell'orario di inizio della vendita e l'area occupata deve essere completamente sgomberata entro un'ora dall'orario di chiusura delle vendite stabilito, così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale delle stesse.
4. Non è permesso sgombrare il posteggio nel mercato prima dell'orario di chiusura delle vendite, se non in caso di gravi intemperie o di altra comprovata urgente necessità; in tal caso, deve essere avvertita la Polizia Locale ed ogni operatore commerciale è tenuto ad agevolare e facilitare il transito di sgombero.
5. All'interno dell'area mercatale non è ammessa la presenza di giocolieri o saltimbanchi, mendicanti e distributori di pubblicità o altre forme di volantinaggio, la propaganda religiosa, politica o sindacale.

Articolo 5 - Obblighi e divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita.

1. Fermo quanto riportato ai precedenti articoli, i concessionari di posteggio hanno comunque l'obbligo:
 - a) di salvaguardare le pavimentazioni pregiate (tipo porfido e materiali simili), dall'eventuale perdita di liquidi dagli automezzi con obbligo di rimborso delle spese necessarie per l'eliminazione del danno;
 - b) di riconoscere al Comune le tariffe applicate per lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle determinazioni assunte dai competenti organi comunali;
 - c) di riconoscere l'indennizzo previsto per l'allacciamento ai pozzetti di energia elettrica o di acqua, che potranno essere utilizzati solo dagli operatori autorizzati;

- d) di riconoscere al Comune, o al soggetto responsabile della riscossione, la tassa di occupazione del suolo pubblico e/o eventuali canoni di occupazione previsti.
 - e) di utilizzare le bombole di GPL nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza vigenti ovvero delle ordinanze allo scopo imposte dall'Autorità.
 - f) di rispettare tutte le prescrizioni del presente Regolamento e della normativa vigente, nonché al rispetto delle prescrizioni impartite durante lo svolgimento del mercato, per motivi di pubblico interesse, anche verbalmente, dagli operatori della Polizia Locale.
2. Oltre a quanto riportato al precedente comma, agli operatori è fatto in ogni caso divieto di :
- a) comportarsi in modo non corretto verso i funzionari incaricati al controllo/vigilanza non rispondendo alle loro richieste;
 - b) diffondere notizie che possano turbare il funzionamento delle operazioni mercatali o possano danneggiare altri operatori commerciali;
 - c) richiamare gli acquirenti con grida o altre forme sonore;
 - d) uccidere, spennare e spellare pollame, conigli e selvaggina;
 - e) utilizzare gli spazi a verde adiacenti i posteggi per la sosta dei mezzi o per il deposito, anche temporaneo, della merce o delle attrezzature di vendita;

Articolo 6 - Norme igienico sanitarie da osservarsi per la vendita dei prodotti alimentari, nel rispetto delle disposizioni impartite dal Ministero della Sanità .

- 1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 3 aprile 2002 vigente alla data di adozione del presente regolamento.
- 2. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente.
- 3. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato, e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'eventuale acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
- 4. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico sanitarie e deve assicurare, per quanto di

competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

Articolo 7 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati . “spunta”.

1. I titolari di autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche (con esclusione di quelli già titolari di posteggio mercatale nel Comune di Rho) devono presentare al Comune apposita domanda per essere ammessi a frequentare il mercato mediante inserimento nell'apposito elenco degli “spuntisti”. L'istanza va inoltrata, a pena di esclusione, entro e non oltre il 31 Ottobre di ogni anno, al competente Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) in modalità telematica attraverso l'apposito portale, in conformità a quanto stabilito dal relativo *Regolamento di organizzazione e funzionamento del SUAP*
2. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, in conformità a quanto disposto dal *Regolamento per la disciplina del commercio e della somministrazione su aree pubbliche e dal presente Regolamento*;
3. La predetta assegnazione, presuppone la formazione di una graduatoria degli operatori “spuntisti” che viene approvata annualmente con determinazione del Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) a seguito dell'espletamento di una procedura che termina il 30 novembre di ogni anno, nella quale si darà altresì atto delle domande respinte per ritardo o carenza documentale.
4. La graduatoria, eventualmente distinta tra settore alimentare, non alimentare, tipologia merceologica e imprenditori agricoli e battitori, è pubblicata sul portale comunale dedicato entro il 15 dicembre di ogni anno, affinché sia consultabile da tutti i soggetti interessati. La stessa avrà validità annuale dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo.
5. La richiesta deve contenere, pena il non accoglimento, tutti i seguenti dati: *complete generalità, residenza e domicilio o sede legale, codice fiscale e partita IVA, estremi dell'autorizzazione commerciale, le dimensioni del banco di vendita, delle coperture e del mezzo utilizzato, con cui intende esercitare l'attività, il settore merceologico autorizzato e la specializzazione (tipologia) merceologica, numero di iscrizione al registro imprese, la data di inizio dell'attività, l'elenco dei Comuni in cui è titolare di concessione e in quali giorni della settimana viene svolta (medesima giornata e nel medesimo orario del mercato per cui si richiede l'ingresso in spunta) ed il domicilio elettronico ove ricevere le comunicazioni. In allegato deve essere presentata: copia autorizzazione commerciale su aree pubbliche, carta di esercizio, attestazione regolarità contributiva.*

6. Il numero delle presenze maturate è comprovato dalla documentazione agli atti del Comune consistente nel registro delle presenze che viene gestito dal competente servizio di Polizia Amministrativa ed Annonaria della Polizia Locale e tenuto in condivisione (in modalità informatica) con il SUAP.
7. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente dagli operatori della Polizia Locale ai soggetti facenti parte della “graduatoria degli spuntisti”, entro l’orario indicato nella scheda descrittiva del mercato e nel rispetto del settore merceologico (ove previsto) e dell’eventuale tipologia merceologica del singolo posteggio;
8. Scaduto il termine per l’accesso al mercato da parte dei titolari dei posteggi, l’addetto della Polizia Locale effettua la ricognizione degli assenti e provvede all’assegnazione dei posteggi nel rispetto della graduatoria giornaliera. L’annotazione nella graduatoria costituisce specifico atto di autorizzazione all’occupazione
9. Ai fini delle operazioni di spunta, gli operatori sono tenuti a presentarsi nel giorno di mercato ed entro l’orario indicato nella scheda descrittiva del mercato, dovranno quindi contattare gli addetti della Polizia Locale in servizio presso il mercato per la registrazione e successiva certificazione della presenza effettiva.
10. Ai fini della validità della partecipazione alle operazioni di spunta per l’assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti nel mercato, è necessaria la presenza del titolare dell’impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino inseriti nella carta di esercizio.
11. Il titolare o il sostituto occasionale che partecipa alla spunta deve essere in possesso dell’originale del titolo autorizzativo (quello intestato al soggetto titolare) che abilita all’esercizio del commercio su aree pubbliche o di duplicato del medesimo nonché copia della denuncia nel caso di smarrimento o furto.
12. Non si procede alla annotazione della presenza di spunta e l’operatore viene quindi escluso dalle operazioni quando:
 - rifiuta il posteggio assegnato e/o non lo occupa entro 30 minuti;
 - non è in grado di esibire la documentazione di cui alla Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 s.m.i. (*autorizzazione, carta di esercizio e attestazione regolarità contributiva*).
13. L’operatore che si allontana/abbandona dal/il posteggio (liberandolo da attrezzature) prima dell’orario per la cessazione delle vendite (salvo cause di forza maggiore), sarà considerato assente e quindi sarà depennato dal registro giornaliero. Il posteggio si intende occupato

qualora il banco sia montato ed atto alla vendita con le merci esposte e le attrezzature fiscali.

14. Gli operatori inseriti in graduatoria, che per qualsiasi motivo non si presentano alla spunta oppure che rifiutano il posteggio assegnato per più di diciassette volte durante il periodo 1/1 - 31/12 di ogni anno, saranno depennati dalla graduatoria e le loro presenze verranno annullate. L'eliminazione dalla graduatoria di spunta viene notificata all'interessato a cura del Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive, una volta che avrà ricevuto il rapporto sottoscritto dal referente della Polizia Locale.
15. È fatto divieto agli operatori aspiranti all'assegnazione temporanea, di occupare arbitrariamente i posteggi rimasti liberi, prima di aver ottenuto l'autorizzazione all'occupazione da parte degli addetti in servizio della Polizia Locale.
16. Il referente della Polizia Locale provvede a stilare la graduatoria al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, da cui si evince il numero di presenze e, quindi, di assenze.

La graduatoria ed il registro sono tenute dal suddetto referente del competente servizio di Polizia Locale, aggiornata con la periodicità indicata nel presente articolo e condivisa in modalità informatica con lo Sportello Unico Attività Produttive per la pubblicazione sul portale dedicato.

17. Nell'ambito del mercato:
 - a) Lo spuntista, anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante;
 - b) non è possibile cedere la sola posizione di spunta.
18. Nei mercati ove è prevista la specializzazione merceologica, i posteggi destinati alla vendita di prodotti ricompresi nel settore merceologico alimentare, in assenza di operatori iscritti in spunta per il medesimo settore, potranno essere assegnati anche ad operatori in possesso di autorizzazione per il settore non alimentare, mentre, al fine di assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti, non potrà essere assegnato ad operatore autorizzato per il settore alimentare un posteggio ricompreso nel settore non alimentare. Sarà possibile assegnare il posteggio con il sistema della "spunta", all'operatore che ponga in vendita "articoli mancanti" rispetto a quelli ricompresi nella specializzazione merceologica.
19. L'operatore spuntista ha l'obbligo di provvedere nella giornata di mercato a versare la tassa di occupazione e quella relativa ai rifiuti se prevista, con le modalità stabilite dal Comune nei relativi regolamenti. Il mancato pagamento del dovuto (anche per un solo mercato),

priva l'operatore del diritto a partecipare alla spunta e comporta il depennamento dalla graduatoria.

Articolo 8 - Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori.

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad occuparlo entro l'orario previsto dal Comune. I concessionari di posteggio non presenti entro l'orario fissato, sono considerati assenti ed i posteggi non occupati sono disponibili per l'assegnazione in "spunta".
2. All'operatore è fatto obbligo di permanere presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato. L'operatore che si allontana/abbandona dal/il posteggio (liberandolo da attrezzature) prima dell'orario per la cessazione delle vendite (salvo cause di forza maggiore), sarà considerato assente e tale comportamento sarà sanzionato secondo quanto previsto del successivo art.23.
3. Il competente servizio di polizia amministrativa ed annonaria della Polizia Locale provvede ad annotare, in apposito registro tenuto in condivisione informatica con lo Sportello Unico Attività Produttive, presenze/assenze degli operatori titolari di posteggio. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze, sono pubblicate mensilmente e sono consultabili sul portale comunale dedicato.
4. Eventuali assenze per malattia devono essere giustificate presentando certificazione medica entro i 10 giorni successivi, esclusivamente al protocollo generale del Comune. Entro lo stesso termine, devono altresì essere giustificate le ulteriori e diverse assenze dai posteggi dati in concessione, per cause non derivanti dalla volontà del concessionario. In caso di mancata giustificazione o di giustificazione inviata fuori del termine stabilito, le assenze sono computate ai fini della revoca del posteggio come stabilito dalle vigenti disposizioni di leggi e regolamenti.
5. In caso di intemperie, se l'assenza coinvolge oltre il 50% dei concessionari di posteggio, la mancata presenza di questi ultimi viene rilevata d'ufficio a cura degli agenti di Polizia Locale come causa di forza maggiore ed annotata nel registro delle presenze.

Articolo 9 - Modalità di assegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento dei mercati.

1. Nei casi di spostamento/trasferimento, variazione permanente delle date di svolgimento, la soppressione, la ristrutturazione, la modifica della dislocazione dei posteggi, i posteggi medesimi sono assegnati in conformità a quanto disposto dal *Regolamento per la disciplina del commercio e della somministrazione su aree pubbliche*.

2. L'eventuale graduatoria e la relativa riassegnazione che ne consegue viene approvata con determinazione del Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) sulla base e nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) criteri localizzativi di cui al *Regolamento per la disciplina del commercio e della somministrazione su aree pubbliche*;
 - b) compatibilità delle merceologie di vendita (alimentari e non alimentari) compresa la tipologia e il tipo di attrezzature utilizzate per la vendita con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi disponibili;
 - c) anzianità di presenza effettiva sul posteggio mercatale;
 - d) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
3. Contro tale graduatoria non è ammessa istanza di revisione, se non per gravi motivi igienico-sanitari o viabilistici, o per errori materiali; su tali ultime istanze il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive si pronuncia nel termine di 60 giorni.
4. La determinazione di cui al precedente comma 2, viene pubblicato all'albo pretorio e sul portale comunale dedicato, affinché sia consultabile da tutti i soggetti interessati.

Articolo 10 - Trasferimento temporaneo dei mercati e conseguente modalità di assegnazione dei posteggi.

1. Per trasferimento temporaneo in altra sede del mercato o parte di esso si intende il trasferimento dovuto alle seguenti cause: rifacimento della pavimentazione, adeguamento degli impianti/delle reti, altri lavori che rendano inagibile l'area per il periodo di tempo previsto nel programma dei lavori dell'opera.
2. Il trasferimento temporaneo del mercato è deliberato con atto della Giunta Comunale e l'eventuale procedura di riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione è la medesima di cui al precedente articolo 9.

Articolo 11 - Indennizzo, rimborsi e responsabilità, risarcimento danni ed esecuzioni d'ufficio.

1. L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità di alcuna natura per danni che dovessero per qualsiasi motivo derivare agli utenti o ai frequentatori di mercati.
2. Nessun indennizzo o rimborso spese può essere richiesto dal concessionario del posteggio in caso di impossibilità di utilizzo del posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale per mezzo dei propri Uffici, né per l'abbandono volontario del posteggio.

3. L'occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell'operatore. Pertanto nei casi di forza maggiore non ovviabili per tempo (neve, intemperie e simili), nessun obbligo incombe all'Amministrazione Comunale di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.
4. In tutti i casi nei quali sia constatata un azione od omissione in violazione delle norme del presente Regolamento e del Regolamento per la disciplina del commercio e della somministrazione su aree pubbliche, indipendentemente dall'erogazione della sanzione pecuniaria, il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive può diffidare l'autore od il responsabile dell'infrazione ad eliminare lo stato di fatto arbitrario od illegale e prescrivergli all'uopo un termine perentorio.
5. Trascorso infruttuosamente tale termine si potrà procedere d'ufficio, attraverso i competenti uffici o servizi, all'eliminazione del fatto antigiusuriero con conseguente addebito di spese al trasgressore.

Articolo 12 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico - canone di occupazione e di concessione.

1. Fermo restando quanto in generale stabilito all'art. 35 del *Regolamento per la disciplina del commercio e della somministrazione su aree pubbliche*, in osservanza del vigente *Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche*, l'uso temporaneo di un posteggio per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche e l'uso del posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio dato in concessione pluriennale, sono subordinati al pagamento degli oneri, imposte e tasse dovuti.
2. Le somme di cui al comma 1 sono accertate e riscosse nel rispetto delle disposizioni contenute nel relativo regolamento, da parte dei soggetti nello stesso indicati e richiamati all'art. 5 del *Regolamento per la disciplina del commercio e della somministrazione su aree pubbliche*.
3. Il responsabile del competente ufficio o servizio, di cui al comma precedente deve immediatamente comunicare il mancato versamento di quanto dovuto della tassa allo Sportello Unico Attività Produttive poiché il mancato versamento comporta l'avvio del procedimento di sospensione/decadenza/revoca di cui all'art. 27 della Legge Regionale 6/2010 e 32 del *Regolamento per la disciplina del commercio e della somministrazione su aree pubbliche*

Articolo 13 - Modalità di utilizzo dei punti di erogazione dell'energia elettrica e dell'acqua.

1. L'operatore su aree pubbliche, qualora l'Amministrazione Comunale abbia dotato le aree mercatali e i posteggi di colonnine recanti punti di allaccio per l'erogazione di energia elettrica o dell'acqua, può richiedere di essere autorizzato ad utilizzarle.
2. Le procedure sono quelle riportate al ridetto art.35 del *“Regolamento per la disciplina del commercio e della somministrazione su aree pubbliche”*
3. L'utilizzo da parte di terzi delle strutture in modo fraudolento o, per gli operatori, per operazioni estranee alla normale attività di vendita, sarà oggetto di denuncia all'Autorità.
4. E' fatto divieto assoluto agli operatori commerciali di effettuare allacciamenti agli impianti energia elettrica e agli impianti idrici senza la preventiva autorizzazione del Comune.
5. E' proibito l'utilizzo di generatori di corrente su tutta l'area mercatale. Qualora dovessero insorgere particolari esigenze, il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive può autorizzare temporaneamente, l'uso di tali apparecchi, prescrivendo le opportune disposizioni per evitare l'inquinamento acustico ed atmosferico, previo parere favorevole del responsabile del servizio comunale competente in materia ambientale.

Articolo 14 - Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato e scambi di posteggio.

1. Prima che il Comune abbia avviato la procedura di bando assegnazione posteggi liberi in concessione, i soggetti concessionari di area pubblica nei mercati, possono chiedere al Comune di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito e ferma la durata delle concessione in essere.
2. In caso di pluralità di domande, si procede secondo l'ordine di arrivo al protocollo del Comune.
1. E' consentito che due operatori, previa apposito assenso del Comune, effettuino lo scambio reciproco del posteggio, purché ciò non comporti alcuna modifica degli spazi assegnati e nel rispetto del settore merceologico e la tipologia merceologica, ferma la durata delle concessioni in essere.
3. Per lo scambio reciproco di posteggio è necessario inoltrare apposita istanza sottoscritta da entrambi gli operatori, specificando i motivi della richiesta e con espressa rinuncia in caso di accoglimento, alla concessione del posteggio assentita.

Articolo 15 - Settori merceologici e tipologia merceologica.

1. Per garantire una buona diversificazione di articoli posti in vendita ed offerta al consumatore finale, i mercati settimanali sono divisi in due settori merceologici: alimentare

e non alimentare e per ogni settore merceologico diversificato in tipologia (genere) di prodotti. Tale diversificazione è indicata nella scheda descrittiva del mercato.

2. L'operatore commerciale titolare del posteggio e l'operatore spuntista sono obbligati a porre in vendita i prodotti rispettando sia il settore sia la tipologia merceologica del singolo posteggio concesso/in uso temporaneo.
3. In caso di subingresso nell'intera azienda commerciale (in proprietà o gestione o affitto) o in un ramo dell'azienda, viene stabilito l'obbligo in capo al subentrante del rispetto dei settori merceologici, delle tipologie merceologiche e delle caratteristiche e attrezzature a disposizione del posteggio. Il mancato rispetto comporta la revoca dell'autorizzazione/concessione.

Articolo 16 - Posteggi riservati ai produttori agricoli.

1. Sull'area di mercato possono essere individuati appositi posteggi riservati ai produttori agricoli che esercitano l'attività ai sensi della Legge n. 59 del 9/2/1963 e del D.Lgs. n. 228 del 18/5/2001, come stabilito dall'art. 23 del *"Regolamento per la disciplina del commercio e della somministrazione su aree pubbliche"* nella misura massima del 3% dei posteggi presenti per il settore alimentare e florovivaistico.
2. L'assegnazione del posteggio è effettuata in base alla maggiore anzianità dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della Legge n. 59/1963 e s.m.i. e D.Lgs. n. 228/2001 o denuncia/comunicazione/segnalazione di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/90.
3. La concessione ha durata annuale.
4. I posteggi concessi ai produttori od imprenditori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, solamente ad altri produttori od imprenditori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del criterio alla maggiore anzianità di cui al precedente comma 2.

Articolo 17 - Posteggi riservati ai battitori.

1. Sull'area del mercato storico del Lunedì è individuati un posteggio riservato ai battitori, come stabilito dall'art. 23 del *"Regolamento per la disciplina del commercio e della somministrazione su aree pubbliche"* e dalla vigente legislazione regionale;
2. Il comune concorda con i richiedenti e le associazioni di categoria, la turnazione, sulla base del numero delle richieste pervenute.

Articolo 18 - Norme di rinvio

1. Così come previsto dall'art. 28 della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 s.m.i., il Comune può affidare alle Associazioni di categoria e ai loro consorzi, nonché a società ed enti a loro collegati o da loro controllati, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato.
2. La modalità di affidamento della gestione del mercato avviene con procedura di gara pubblica stabilita dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 59/2010.
3. Con la convenzione il Comune definisce:
 - *oggetto, durata, responsabilità;*
 - *uso dell'area del Mercato;*
 - *gestione dei servizi accessori e della manutenzione dell'area del Mercato;*
 - *canone di concessione a favore del Comune, spese di gestione e assicurazioni;*
 - *obblighi del soggetto affidatario;*
 - *controlli, risoluzione della convenzione e definizione delle controversie.*
4. L'organo competente ad adottare l'atto di indirizzo è il Consiglio Comunale.
5. La durata massima della convenzione non può comunque essere superiore ad anni 15 (quindici).
6. Il canone annuale non può essere comunque inferiore a quello stabilito con deliberazione di determinazione della tariffa occupazione suolo pubblico permanente prevista nello specifico Regolamento comunale.

TITOLO II

DELLE FIERE

Articolo 19 - Fiere cittadine ed aree di svolgimento

1. Per le modalità di esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere, valgono le medesime disposizioni contenute nel Titolo IV del "*Regolamento per la disciplina del commercio e della somministrazione su aree pubbliche*"
2. Nel Comune di Rho si svolgono le fiere riportate nelle allegate planimetrie e relative schede nelle quali sono riportate, oltre alla localizzazione, configurazione ed articolazione :
 - *l'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area;*
 - *l'orario entro il quale deve essere occupato il posteggio;*

- *l'orario entro il quale deve essere liberato il posteggio;*
- *l'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio salvo che non ricorrano giustificati motivi, che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie, vale a dire qualora il maltempo provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori della fiera;*
- *l'orario entro il quale gli "spuntisti", che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti, devono presentarsi alle operazioni di assegnazione;*
- *il totale dei posteggi riservati ad operatori su aree pubbliche, distinti in alimentari e non alimentari e quelli riservati ai produttori agricoli ed ai battitori;*
- *l'elencazione della superficie dei posteggi, il loro numero progressivo, la collocazione ed articolazione;*
- *gli spazi di accesso, percorso e fruizione del pubblico, nonché quelli da destinare ad attività promozionali e di informazione ai clienti della fiera.*

Articolo 20 - Operatori ammessi alle fiere e generi trattati

1. Alle fiere possono partecipare gli operatori su aree pubbliche muniti delle autorizzazioni per il commercio itinerante ed i produttori agricoli.
2. Potranno essere commercializzati i seguenti prodotti:
 - a) generi non alimentari
 - b) generi alimentari
3. E' vietata la commercializzazione di animali vivi (cani, gatti o altri generi)
4. E' prevista l'esposizione, con esclusione della vendita, di autovetture, e la promozione di servizi vari. Tali attività si svolgeranno in apposita area individuata ed assegnata nei limiti di disponibilità di spazi, previo pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

Articolo 21 - Domande di concessione di posteggio e modalità di assegnazione

1. Fermo restando quanto prescritto dall'art. 29 del "*Regolamento per la disciplina del commercio e della somministrazione su aree pubbliche*" le domande di concessione del posteggio, per ogni fiera alla quale si intende partecipare, dovranno essere inviate al Comune in modalità telematica secondo quanto prescritto dal Regolamento di organizzazione e funzionamento del SUAP.
2. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi di ogni singola fiera sarà formata come stabilito dalla citata disposizione e le modalità di pubblicazione ed assegnazione sono le medesime previste per i mercati di cui al precedente Titolo II.

Articolo 22 - Commissione Mercato.

1. Presso ogni mercato avente un numero di posteggi superiore a 10 è istituita una commissione, composta da due (2) rappresentanti designati dalle organizzazioni del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative e dai rappresentanti eletti dagli operatori titolari dei posteggi, in numero pari al 20% dei posteggi previsti, arrotondato per eccesso.
2. Tale commissione ha il compito di:
 - *formulare proposte all'Amministrazione Comunale in ordine alla soluzione di problemi riguardanti la gestione del mercato;*
 - *esprimere osservazioni su proposte di spostamento, ristrutturazione, ampliamento o riorganizzazione del mercato stesso o di parte di questo;*
 - *formulare osservazioni in sede di predisposizione delle graduatorie per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati.*
3. Sono elettori ed eleggibili i titolari di posteggio e/o i loro collaboratori di impresa familiare o soci di impresa;.
4. L'elezione della commissione è a lista unica. Sono eletti i candidati che ottengono il più alto numero di preferenze.
5. Nel caso in cui più mercati non raggiungano il numero di 10 posteggi, per l'istituzione della commissione è consentito il loro accorpamento, procedendo alla nomina di una commissione unitaria, composta secondo i criteri di cui al comma 1.
6. Tutte le commissioni durano in carica cinque anni.

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 23 - Sanzioni e norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dalle norme comunitarie, dalle leggi statali e regionali, nonché da ogni altra disposizione sovraordinata vigente in materia ed in particolare a quanto dispone in merito il *“Regolamento per la disciplina del commercio e della somministrazione su aree pubbliche”*;

2. Alle violazioni del presente Regolamento, sono applicabili le sanzioni stabilite dall'art. 37 del *“Regolamento per la disciplina del commercio e della somministrazione su aree pubbliche”*;
3. riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge e regolamenti sovraordinati.

Articolo 24 - Entrata in vigore. Abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è diventata esecutiva la relativa delibera consiliare d'approvazione.
2. Con l'entrata in vigore delle presenti norme sono abrogati il previgente *Regolamento per la disciplina delle attività commerciali di vendita e somministrazione al dettaglio su aree pubbliche* ed ogni altra disposizione regolamentare, ordinatoria e deliberativa dell'organo esecutivo comunale che dispongano in modo diverso l'uso del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Il presente Regolamento è stato approvato con atto di Consiglio Comunale n. 58 del 28/09/2017, divenuto esecutivo in data 14/10/2017.

Il Segretario Generale
Matteo Bottari

Il Sindaco
Pietro Romano

Copia cartacea ai sensi dell'art. 3 bis commi 4 bis e 4 ter d.lgs. n.82/2005 di originale informatico conservato negli archivi del Comune di Rho.
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del d.lgs. n.82/2005.
A norma dell'art. 3 del d.lgs. n.39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

Matteo Bottari;1;736458
Pietro Romano;2;4187130